

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XII LEGISLATURA —————

N. 574

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **STANISCIA, SCRIVANI, BORRONI,
BARBIERI, CORVINO, DI BELLA e ORLANDO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 LUGLIO 1994

Modifica dell'articolo 4 del decreto-legge 7 settembre 1987, n. 370, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 novembre 1987, n. 460, in materia di sanzioni relative all'inosservanza dell'obbligo di consegna del vino alla distillazione

ONOREVOLI SENATORI. - L'enorme numero delle disposizioni comunitarie che indirizzano e regolano le politiche agricole dei Paesi aderenti costituiscono, ormai, a giudizio degli economisti e degli studiosi di diritto, un tale indistricabile ginepraio, contenente rilevanti incongruenze e contraddizioni, da renderle non valide o difficilmente applicabili.

Nello specifico, a stretto rigore sistematico, va rilevato che nelle norme che disciplinano la materia agricola e, per quanto interessa il presente disegno di legge, il comparto vitivinicolo si attua un metodo di intervento che, nel merito, appare fondato su dati approssimativi ed incerti e, nella forma, privi di base giuridica. Infatti i regolamenti che disciplinano gli abbattimenti produttivi attraverso la distillazione obbligatoria di quantità di prodotti vinicoli sono stati informati a dati di riferimento che non hanno valore reale e che, quasi sempre, vengono definiti arbitrariamente dalle nazioni aderenti non a mezzo di soggetti individuati dalla norma, ma da istituti e da centri di informazione privi di poteri funzionali; inoltre, detti dati vengono determinati in modo astratto e, spesso risultano avulsi dalla realtà, poichè vengono emessi in tempi nei quali la produzione non è ancora compiuta.

Sotto il profilo formale, inoltre, va rilevato che ai provvedimenti fanno difetto alcuni presupposti essenziali che spesso vengono ignorati, pur essendo - come detto - essenziali ai fini della stessa sussistenza giuridica della norma. Infatti le determinazioni che impongono gli obblighi di distillazione obbligatoria delle «eccedenze produttive vinicole», secondo la legge fondamentale, dovrebbero avere come presupposti i piani programmatici settoriali europei e nazionali, le cui determinazioni «oggettive

e complessive» dovrebbero essere assunte come base per stabilire, fra l'altro, le quantità da sottrarre al mercato col metodo della distillazione obbligatoria. Detti piani non esistono perchè mai formulati e, pertanto, i regolamenti sono da ritenere giuridicamente inefficaci e, quindi, non recepibili dagli Stati membri.

La distillazione obbligatoria delle cosiddette «eccedenze» di prodotti vinosi (che, detto per inciso, spesso non esistono nelle misure stabilite annualmente dalle Commissioni incaricate) comporta, per i produttori, gravi conseguenze, atteso che i prezzi acquisibili sono pesantemente vessatori e costituiscono una vera e propria espropriazione dei valori reali del prodotto; inoltre, per il modo come vengono fissate le quantità da avviare alla distillazione nei singoli Stati, l'Italia rappresenta la vittima consenziente, in quanto ad essa viene addossato il maggior onere quantitativo, la cui entità è pari se non superiore alla metà dell'intera quantità da avviare alla distillazione.

Con una puntualità degna di migliore causa è stato adottato il provvedimento attuativo in materia (il decreto-legge 7 settembre 1987, n. 370, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 novembre 1987, n. 460) - cui fa riferimento il presente disegno di legge - che già nello scorso anno ha prodotto ai vitivinicoltori italiani danni valutabili in centinaia di miliardi; appare necessario e giusto, perciò, per il corrente anno, in attesa di una necessaria revisione e radicale modifica dell'intera materia, almeno attenuare il rigore sanzionatorio previsto dal secondo periodo del comma 11 dell'articolo 4 del provvedimento di ricezione. La presente proposta, in attesa di una più ampia riforma del sistema, ridetermina, in via transitoria, a detto fine, in lire 1000

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

l'importo della sanzione amministrativa di lire 50.000 prevista dal citato decreto-legge n. 370, del 1987, e successive modificazioni, per ogni quintale di prodotto sottratto alla distillazione; a giudizio del proponente, con

detta modifica vengono in parte eliminati i rilevanti danni che le nostre aziende agricole produttrici di vino non possono, altrimenti, sopportare senza correre il concreto rischio di cessare di esistere.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il secondo periodo del comma 11 dell'articolo 4 del decreto-legge 7 settembre 1987, n. 370, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 novembre 1987, n. 460, come sostituito dall'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 1988, n. 146, convertito dalla legge 8 luglio 1988, n. 252, è sostituito dal seguente:

«L'inosservanza dell'obbligo di consegna del vino alla distillazione previsto dall'articolo 39 del regolamento (CEE) del Consiglio n. 822/87 del 16 marzo 1987 e dal regolamento (CEE) della Commissione n. 854/86 del 24 marzo 1986, e successive modificazioni, comporta, a partire dalla campagna 1993-1994, l'applicazione della sanzione amministrativa di lire mille per quintale o frazione di quintale di vino da avviare alla distillazione obbligatoria».